



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 gennaio 2008 (18.01)
(OR. fr)**

**5187/08
ADD 1**

PECHE 10

NOTA

del:	Segretariato del Consiglio
alle:	delegazioni
n. prop. Com:	15874/07 PECHE 356 - COM(2007) 759 definitivo (G/L doc. 16247/07 PECHE 373 + COR 1)
Oggetto:	Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura - Dichiarazioni delle delegazioni

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni fatte della delegazione francese.

1. Attuazione delle preferenze danesi

"La Francia ritiene che l'applicazione del sistema delle "preferenze danesi" sia pregiudizievole per i pescatori degli altri Stati membri. Tale sistema di compensazione della diminuzione delle possibilità di pesca dello sgombro per la Danimarca ha arrecato una diminuzione sproporzionata delle possibilità di pesca per i pescatori francesi, nel quadro di un impoverimento e riduzione della risorsa. La Francia è contraria all'applicazione delle preferenze danesi, che contrastano con il principio di stabilità relativa, come avviene nel presente compromesso della Presidenza."

2. Attuazione delle preferenze dell'Aia

"A parere della Francia i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca (PCP). Secondo la Francia le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

Nel quadro di un impoverimento e di una diminuzione della risorsa, le preferenze dell'Aia danno luogo ad illogiche assegnazioni supplementari a danno di altri Stati membri. La Francia è contraria all'applicazione delle preferenze dell'Aia che contrastano con il principio di stabilità relativa, come avviene nel presente compromesso della Presidenza."

3. Assenza di ripartizione completa dell'eglefino e del merlano

"La Francia ritiene che l'esistenza di un contingente dedicato alla pesca industriale, senza ripartizione tra gli Stati membri, parallelamente alla ripartizione del TAC tra questi ultimi, sia contraria al principio di stabilità relativa e crei tra i diversi Stati membri una situazione iniqua, priva di sufficiente giustificazione. La Francia è contraria a questa deroga per la pesca industriale, che contrasta con il principio di stabilità relativa, come avviene nel presente compromesso della Presidenza."